

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4093

DEL 15/09/2011

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 112. Inseadimento dei giovani in agricoltura. Prima sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Carta Michela (C.U.A.A.: CRTMHL85M71I851B).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna - Misura 112 Inseadimento dei giovani in agricoltura;
- PREMESSO** che il 02/11/2009 la Signora Carta Michela ha presentato domanda di ammissione ai benefici in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 5926 del 17/12/2009, è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale delle domande ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle domande non ammissibili relative alla prima sottofase. L'istanza della Signora

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4093

DEL 15/09/2011

Carta si collocava nella posizione n. 18 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili, anche in virtù di 15 punti attribuiti per aver dichiarato di insediarsi in una azienda che assicura un Reddito Lordo Standard (RLS) superiore a 15 UDE e un fabbisogno annuo di manodopera maggiore di 1 ULA ("Criterio di valutazione 1 - Validità economica dell'attività d'impresa");

PREMESSO che le dimensioni aziendali dichiarate in domanda non sono state confermate nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA). Infatti, da quest'ultimo risulta un RLS di 20 UDE e un fabbisogno di manodopera di 0,84 ULA, cioè inferiore a quello minimo richiesto per l'attribuzione dei 15 punti;

PREMESSO che, per quanto sopra, l'Ufficio istruttore ha ricalcolato il punteggio spettante alla Ditta in base ai requisiti effettivamente posseduti ed ha applicato una decurtazione pari al 50% del punteggio non spettante precedentemente attribuito;

PREMESSO che il nuovo punteggio, ricalcolato ai sensi del paragrafo 9.1 lett. a) del bando, era pari a 31,5 e determinava il reinserimento in graduatoria in posizione successiva a quella dell'ultima domanda collocata in posizione utile per il finanziamento. Pertanto, con nota prot. n. 4813 del 08/09/2010, notificata il 13/09/2011, il Servizio Territoriale della Gallura ha comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento di ricalcolo del punteggio e di decadenza della domanda. Nella nota si precisava anche che i capi di bestiame dichiarati nel PSA non risultavano registrati nel fascicolo aziendale. Alla Signora Carta veniva inoltre assegnato un termine perentorio di 10 giorni dalla notifica per presentare memorie, atti o scritti difensivi;

PREMESSO che il 30/09/2010 è pervenuta una memoria difensiva nella quale la Signora Carta: adduce generici errori tecnici da parte dei veterinari della ASL, che avrebbero caricato i capi allevati nella Banca Dati Nazionale di Teramo (BDN) solo dopo la segnalazione fatta dall'interessata a seguito del preavviso di

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4093

DEL 15/09/2011

decadenza; riferisce l'esistenza di un orto di ettari 00.50.00, di cui ammette l'inserimento tardivo nel fascicolo aziendale, senza però riportare alcuna indicazione catastale; allega copia dei registri di stalla di ovini e suini, da cui risulta un carico di bestiame inferiore a quello indicato nel PSA;

PREMESSO che l'Ufficio istruttore ha riscontrato nelle banche dati la consistenza degli allevamenti dichiarati nella memoria difensiva, mentre l'orto non figura nel fascicolo aziendale. In base alle suddette risultanze, l'Ufficio ha calcolato che al momento dell'insediamento l'azienda assicurava un RLS di 17,99 UDE e un fabbisogno di manodopera pari 0,48 ULA. Tale ultimo parametro, oltre a non consentire l'attribuzione dei 15 punti precedentemente calcolati, è inferiore al limite minimo di 0,8 ULA, prescritto dal bando (paragrafo 6.2.5). Pertanto, con nota prot. n. 775 del 12/02/2011, è stata notificata alla Ditta la determinazione n. 424 del 16/02/2011, con la quale è stato disposto il rigetto dell'istanza di finanziamento in quanto la Ditta non raggiunge il fabbisogno minimo di manodopera annua previsto dal punto 6.2.5 del bando;

PREMESSO che la suddetta determinazione è stata impugnata dalla Ditta con ricorso gerarchico nel quale la Signora Carta ribadisce quanto eccepito nella memoria difensiva in ordine al bestiame allevato, mentre riferisce che nel fascicolo aziendale non era stato inserito un terreno di ha 00.70.00 coltivato ad orticole in pieno campo. Inoltre, nel prospetto di calcolo del RLS e del fabbisogno di manodopera, al contrario di quanto indicato nel PSA, vengono attribuite ore lavoro alle superfici destinate a coltivazioni foraggere. Secondo la Ricorrente, in base alla nuova situazione aziendale dichiarata si dovrebbe raggiungere una dimensione economica pari a 22,18 UDE e 0,86 ULA;

CONSIDERATO che, per ammissione della stessa Ricorrente, il fabbisogno di manodopera sarebbe di 0,86 ULA, cioè un valore inferiore a quanto dichiarato nel PSA e comunque insufficiente a confermare l'attribuzione del punteggio relativo al "Criterio di valutazione 1 - Validità economica dell'attività d'impresa". Pertanto,

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4093

DEL 15/09/2011

anche qualora si accogliessero le argomentazioni della Ricorrente, il punteggio da attribuire alla Ditta sarebbe comunque di 31,5 punti. Da ciò conseguirebbe la conferma dell'inserimento della Ditta in graduatoria in posizione successiva a quella dell'ultima domanda collocata in posizione utile per il finanziamento, con relativa decadenza della domanda;

CONSIDERATO che al momento della presentazione del ricorso gerarchico, nel fascicolo aziendale non risultava alcuna superficie ortiva aziendale, non si possono riconoscere i valori di reddito e di fabbisogno di manodopera ad essa attribuiti dalla Ditta. Pertanto, ancorché venissero prese in considerazione le superfici foraggiere, la Ditta raggiungerebbe al massimo un fabbisogno totale di manodopera di 0,59 ULA, cioè un valore inferiore al fabbisogno minimo previsto dal bando ai fini dell'ammissibilità;

RITENUTE per quanto sopra non congrue le motivazioni addotte nel ricorso;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, di cui alla nota prot. n. 9352 del 26/02/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Carta Manuela (CUAA: CRTMHL85M71I851B);

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale della Gallura affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4093

DEL 15/09/2011

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato